



Città di Pescia
A.O. Sviluppo Economico

Registro interno n. 22 del 10/10/2011

ORDINANZA N. 73 DEL 24/11/2011

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA D'ORARI, MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA E APERTURE FACOLTATIVE DEI NEGOZI NEI GIORNI FESTIVI – dal 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012.

IL SINDACO

Dato atto:

- che la L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 *“Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti* ed il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 15/R/2009, ai sensi dell'art. 80 comma 5, prevede la deroga alle aperture domenicali e festive di cui al comma 4 nelle domeniche e festività del mese di dicembre;
- del tavolo di concertazione dei Comuni del bacino omogeneo della Valdinievole, insediato a fine anno 2009 ai sensi del comma 6 dell'art. 80 della L.R. n. 28/2005 e delle relative risultanze nonché della conclusione del tavolo stesso avvenuto in data 17/12/2010;

Considerato che:

- l'Amministrazione, nell'anno 2011, ha, con proprie ordinanze, disciplinato 28 aperture domenicali e festive tenendo particolarmente conto della programmazione degli eventi d'animazione della Città relativamente alle 2° e 4° domeniche del mese;
 - visto il verbale n. 1 del 25/10/2011, a seguito della consultazione delle Organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio, dell'artigianato e dei lavoratori dipendenti per il quale è stato deciso di permettere la continuità della programmazione imprenditoriale per tutto l'anno 2012 in linea con quanto stabilito per il 2011;
-
- **Vista** la Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 ed il suo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 1 aprile 2009 n. 15/R;
 - **Visto** il D.L. 6/7/2011 n. 98 convertito in legge con modificazioni dell'art. 1 c. 1 della L. 15/7/2011 n. 111;
 - **Vista** la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28/10/2011;
 - **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 764 del 05/09/2011 con la quale si autorizza il Presidente della Regione a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del D.L. 98/2011 (ricorso presentato in data 12/09/2011)
 - **Vista** la Circolare (allegato B) predisposta dalla Regione Toscana con D.G.R. 956 del 07/11/2011;

Al fine di armonizzare l'attività commerciale di tutto il territorio comunale e, considerato congruente prevedere 28 aperture compreso il mese di dicembre fino alla data del 31-12-2012:

ORDINA

- Gli orari d'apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Gli esercizi possono rimanere aperti, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 22 in tutti i giorni della settimana, a condizione, comunque, di non superare il limite delle 13 ore giornaliere. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario d'effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, mediante appositi cartelli o altri mezzi idonei d'informazione.
- Nel centro storico di Pescia, del nucleo abitato di Collodi e Collodi Castello, dei Centri Commerciali Consolidati di Pescia e Ponte all'Abate e delle zone Montane (come indicate nelle tavole grafiche in atti d'ufficio e pubblicate sul sito istituzionale del Comune), non vi sono limitazioni per l'apertura domenicale o festiva ad esclusione delle festività di cui all'articolo 17 del regolamento regionale 17R/2004 (ovvero: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre).
- Nel restante territorio è stabilito l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, ad eccezione delle seguenti domeniche e festivi: gennaio 6, 8 e 22; febbraio 12 e 26; marzo 11 e 25; aprile 1 e 22; maggio 13 e 27; giugno 3, 10 e 24; luglio 8; agosto 26; settembre 9 e 23; ottobre 14 e 28; novembre 11 e 25; dicembre 2, 8, 9, 16, 23, 30; per i quali è data facoltà di apertura con l'orario dei giorni feriali.
- L'esercente può individuare l'apertura in un giorno festivo diverso da quelli sopra indicati, fino al massimo di cinque giornate a libera scelta, *eccetto quelli di cui all'articolo 17 del regolamento regionale 17R/2004* (così come previsto però nell'accordo d'area succitato, *ovvero: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre*) e fermo restando il numero complessivo di **ventotto aperture** previste.

Al fine di garantire la massima trasparenza e di assecondare ogni politica d'impresa è permesso lo spostamento di un numero massimo di 5 giornate rispetto alle giornate calendarizzate secondo le due seguenti tipologie di comunicazioni:

- **SOSPENSIONE E SUCCESSIVO RIUTILIZZO:** è possibile tenere in sospenso le giornate calendarizzate, fino ad un numero massimo di 5, semplicemente comunicando la sospensione almeno n. 2 giorni prima della data da sospendere. Le date sospese potranno essere riutilizzate previa comunicazione da inviare almeno n. 2 giorni prima della data di utilizzo;
- **SOSTITUZIONE:** è possibile cambiare le giornate calendarizzate, fino ad un numero massimo di 5, semplicemente comunicando la variazione almeno n. 2 giorni prima della data che si intende utilizzare in sostituzione a quelle originariamente calendarizzate.

L'eventuale mancata apertura nelle giornate calendarizzate per le quali non sono state effettuate le comunicazioni (Sospensione o Sostituzione) rende tali giornate non più utilizzabili.

- **Il rispetto della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativo.** L'esercente che intende effettuarla avverte tempestivamente la clientela, mediante idonei cartelli.

La presente ordinanza potrà essere modificata qualora vengono stabiliti accordi diversi a livello Provinciale o in caso di definizione da parte della Regione Toscana di provvedimenti specifici in attuazione del DL 98/2011 come convertito dalla L. 111/2011.

IL SINDACO

Prof.ssa Roberta Marchi